



91 e s - l

COMUNE DI CASTELBUONO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

REG. ORD. nr. 16 del 06 FEB. 2020

IL SINDACO

DISPOSIZIONI PER LA MINIMIZZAZIONE DEI RIFIUTI, L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO DELLA PLASTICA SULL'AMBIENTE. DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE E UTILIZZO NEL TERRITORIO COMUNALE DELLE CANNUCCE MONOUSO NON BIODEGRADABILI

PREMESSO CHE:

Le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo, di predisporre ogni azione di prevenzione, riduzione delle quantità di rifiuti e devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e risorse; i singoli comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili, riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle cosiddette discariche; in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto dalle norme di settore, la tassa sulla raccolta rifiuti è destinata ad aumentare, con l'aggravio delle sanzioni per i Comuni che non rispettano gli obblighi previsti;

i prodotti monouso in plastica, utilizzati quotidianamente, hanno gravi conseguenze ambientali con un impatto ambientale nocivo sia per quanto riguarda la produzione, sia per lo smaltimento di tali materiali;

l'utilizzo dei prodotti monouso biodegradabili permetterebbe di ridurre notevolmente l'impatto ambientale con un notevole aumento della tutela ambientale del territorio;

dal 1° Gennaio 2019 in Italia è vietato vendere sul territorio nazionale i bastoncini in plastica per igiene personale e dal gennaio 2020 è inoltre vietato mettere in commercio prodotti cosmetici che contengano microplastiche;

con l'art. 9-bis del D.L. n. 91/2017, come convertito in legge dall'art. 1 della legge n. 123/2017, è stato prescritto il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili non rispondenti alla normativa comunitaria ed alle norme tecniche approvate a livello comunitario;

la legislazione dell'Unione Europea promuove l'abbandono graduale dei prodotti in plastica monouso;

PRESO ATTO:

che questa Amministrazione Comunale si è prefissata il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ridurre ulteriormente la produzione dei rifiuti ed in particolare dei rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle cosiddette discariche;
- rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti, aumentando la quota di rifiuti destinati verso forme di conferimento differenziate;
- diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili;
- orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia riguardanti il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Sicilia nelle more del rientro in ordinario del ciclo integrato dei rifiuti;

RILEVATO CHE:

tutti gli impianti pubblici di trattamento di rsu e di discariche presenti sul territorio regionale trattano quantitativi di rifiuti al limite delle quantità autorizzate;

nella Regione Sicilia sono in itinere interventi per la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti pubblici di trattamento di rsu e di discariche;

VISTO il D.D.G. nr. 7 del 14/01/2020, "Rimodulazione conferimenti dei RSU di alcuni comuni della Provincia di Palermo e Caltanissetta da impianto sito a Castellana Sicula a impianti siti in Enna e Alcamo";

VISTO l'Art. 5 del D.D.G. nr. 7 del 14/01/2020 "Tutti i Comuni conferitori di cui all'allegato A sono diffidati a ridurre i quantitativi di rifiuto indifferenziato, incrementando la raccolta differenziata fino alle percentuali previste dalla legge, ribadendo altresì ogni responsabilità degli stessi per gli effetti conseguenti al mancato raggiungimento di tale obiettivo minimo di raccolta differenziata".



RITENUTO indispensabile adottare ogni misura utile al fine di ottimizzare i conferimenti ed evitare l'insorgere e/o l'aggravarsi di emergenze ambientali e/o igienico-sanitarie;

VISTI gli artt. 50, 54 e 7 bis del Dlgs. 267/2000;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la comunicazione preventiva al Sig. Prefetto di Palermo prot. n. 2971, del 06/02/2020, del presente provvedimento;

ORDINA

con decorrenza dal giorno 01/03/2020 e fino nuova e diversa disposizione che verrà adottata al cessare dell'emergenza ambientale,

- **gli esercenti sul territorio comunale, le attività commerciali, artigianali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, non potranno distribuire ai clienti cannucce monouso in materiale non biodegradabile .**
- **E' consentito esclusivamente fino al giorno precedente di entrata in vigore del presente provvedimento l'utilizzo delle eventuali scorte giacenti nei propri magazzini.**

Per le violazioni alla presente Ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 per un importo da €. 25,00 ad €. 500,00.

Il Comando di Polizia Municipale e tutte le forze di Polizia sono incaricati di eseguire e far osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

l'Amministrazione Comunale con ulteriori provvedimenti si riserva di istituire divieti di utilizzo e vendita di ALTRI prodotti monouso su tutto il territorio comunale.

DISPONE

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e notificata agli esercenti sul territorio comunale, le attività commerciali, artigianali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa:

- alla Prefettura U.T.G. di Palermo;
- al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- al Comando della Polizia Municipale;
- al Comando della Locale Stazione dei Carabinieri;
- al Comando del Locale Distaccamento del Corpo Forestale;

Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge:

- in via gerarchica al Prefetto di Palermo, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Comunale o dalla notifica della presente;
- al T.A.R. della Sicilia, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Comunale o dalla notifica della presente o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Comunale o dalla notifica della presente .

IL SINDACO
Mario Cicero